



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sul soggiorno, l'ammissione e l'attività
lucrativa e modificata come segue:

Art. 87 cpv. 1^{bis} lett. h, 2^{bis}-2^{quinq}

^{1bis} I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine
della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle
impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in
questione:

- h. è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rim-
patrio secondo l'articolo 68a capoverso 1 LStrI e tale decisione
si applica all'intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un
divieto d'entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digita-
li non sono contenute nell'AFIS.

^{2bis} I dati di cui al capoverso 1^{bis} lettera h sono rilevati esclusivamente al
fine della trasmissione alla parte nazionale del Sistema d'informazione
Schengen. Sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.

^{2ter} Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati ai sensi del capoverso 1^{bis}
lettera h:

- a. la persona è di età inferiore ai 12 anni;
- b. le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.

^{2quater} Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capover-
so 1^{bis} lettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona
lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una ri-
chiesta di non ammissione.

¹ RS 142.201

²quinquies In caso di situazioni straordinarie il DFGP è autorizzato a prevedere in un'ordinanza altre deroghe.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr